Associazione Data Protection Officer
Sede Legale: Viale Monza, 4 - 20127 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Brianza, 65 – 22063 Cantù (CO)
info@assodpo.it - www.assodpo.it
C.F. 97656960156
P.IVA 08258580961 (solo per attività commerciale)

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

ai fini della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013

Premessa

Il presente Codice è autonomo rispetto al Codice Etico e disciplina esclusivamente la condotta professionale dei Soci Effettivi, gli obblighi verso gli utenti, l'utilizzo dell'attestazione prevista dalla Legge n. 4/2013 e il relativo sistema disciplinare.

ASSO DPO è iscritta nella Sezione II dell'elenco delle associazioni professionali di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e rilascia, previa verifica dei requisiti, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi esclusivamente ai Soci Effettivi che ne facciano richiesta.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Codice è adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, 5, comma 2, lettera a), 7 e 8 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

2. Il Codice si applica esclusivamente ai Soci Effettivi persone fisiche come definiti dallo Statuto, qualunque sia la forma in cui esercitano l'attività professionale. Le disposizioni sull'attestazione si applicano soltanto ai Soci Effettivi ai quali essa sia stata rilasciata e sia in corso di validità.

Art. 2 – Principi, competenza e aggiornamento

1. Il Socio Effettivo svolge l'attività professionale nel rispetto della legge e secondo integrità, correttezza, buona fede, trasparenza, responsabilità, diligenza e tutela dell'utente.

2. Accetta esclusivamente incarichi coerenti con le proprie competenze e assicura l'aggiornamento professionale costante previsto dallo Statuto, conservando evidenze idonee a dimostrarne l'assolvimento.

3. L'iscrizione ad ASSO DPO non può essere presentata come abilitazione pubblica, iscrizione a un ordine o albo professionale, certificazione obbligatoria o garanzia del risultato della prestazione.

Art. 3 – Indipendenza e conflitti di interesse

1. Il Socio Effettivo conserva autonomia e indipendenza di giudizio e non accetta pressioni, vantaggi o istruzioni incompatibili con la legge, con l'incarico o con la tutela dell'utente.

2. Identifica e comunica tempestivamente i conflitti di interesse, anche potenziali, e si astiene quando il conflitto non possa essere eliminato o adeguatamente gestito.

Art. 4 – Rapporti con il cliente e con l'utente

1. Prima dell'incarico il Socio Effettivo fornisce informazioni chiare sulla propria identità e qualifica, sull'oggetto e sui limiti della prestazione, sulle condizioni economiche, sui tempi prevedibili e sugli eventuali conflitti di interesse.

2. Il Socio, nello svolgimento dell'attività professionale, assolve agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, indicando in ogni documento e rapporto scritto con il cliente che la professione è esercitata ai sensi della medesima Legge n. 4/2013.

3. Le comunicazioni professionali e pubblicitarie devono essere veritiere, verificabili e non ingannevoli. Il Socio informa l'utente dell'esistenza e delle modalità di accesso allo Sportello di riferimento per il cittadino consumatore istituito da ASSO DPO.

Art. 5 – Riservatezza, dati personali e sicurezza

1. Il Socio Effettivo tutela le informazioni riservate e i dati personali acquisiti nell'attività professionale, li utilizza esclusivamente per finalità lecite e pertinenti all'incarico e adotta misure di sicurezza adeguate ai rischi.

2. Gli obblighi di riservatezza permangono dopo la cessazione dell'incarico e del rapporto associativo.

Art. 6 – Utilizzo dell'attestazione

1. L'attestazione può essere utilizzata esclusivamente dal Socio Effettivo al quale è stata rilasciata, durante il periodo di validità e nei limiti in essa indicati. Il Socio Effettivo che ne fa uso informa l'utenza del proprio numero di iscrizione ad ASSO DPO.

2. L'attestazione deve essere presentata per il suo effettivo significato e non come certificazione della persona, autorizzazione amministrativa o garanzia automatica della qualità o dell'esito della singola prestazione.

3. Il Socio Effettivo al quale è stata rilasciata l'attestazione comunica senza ritardo all'Associazione ogni variazione rilevante e, in caso di scadenza, sospensione, revoca o perdita della qualifica di Socio Effettivo, cessa immediatamente di utilizzare l'attestazione e i relativi riferimenti. L'uso del marchio associativo resta disciplinato dal relativo Regolamento, disponibile sul sito dell'Associazione.

Art. 7 – Violazioni e criteri di valutazione

1. Costituisce violazione disciplinare l'inosservanza degli articoli da 2 a 6, nonché ogni dichiarazione falsa o reticente resa all'Associazione, l'impedimento delle attività di verifica, l'uso indebito dell'attestazione o il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice.

2. La responsabilità è valutata considerando natura e gravità della condotta, dolo o colpa, conseguenze per utenti e terzi, eventuale vantaggio ottenuto, reiterazione, collaborazione prestata e iniziative adottate per rimuovere o attenuare gli effetti della violazione.

Art. 8 – Sanzioni graduate

1. In relazione ai criteri dell'articolo 7 sono applicabili le seguenti sanzioni:

 a) richiamo scritto, per violazioni lievi e occasionali;
 b) censura, per violazioni non lievi, reiterate o commesse dopo un richiamo;

c) sospensione da uno a dodici mesi dell'attestazione e, quando ricorrano i presupposti statutari, della qualità di Socio;

d) revoca dell'attestazione e, nei casi di eccezionale gravità o reiterazione, esclusione dall'Associazione secondo lo Statuto.

2. Alla sanzione possono essere aggiunte prescrizioni correttive, quali la rettifica di comunicazioni, la cessazione dell'uso improprio dell'attestazione, specifici obblighi formativi o la dimostrazione dell'avvenuta rimozione della violazione.

Art. 9 – Procedimento disciplinare e organo competente

1. Le segnalazioni possono essere presentate allo Sportello per il cittadino consumatore o agli ulteriori recapiti pubblicati sul sito dell'Associazione e devono contenere una descrizione sufficientemente circostanziata dei fatti.

2. Il Comitato Direttivo è l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari ai fini della Legge n. 4/2013 e opera con autonomia di giudizio.

3. Il Presidente, o il Vicepresidente in caso di impedimento o conflitto di interessi, affida la verifica preliminare e l'istruttoria a un soggetto privo di interessi personali in relazione ai fatti oggetto del procedimento, che acquisisce gli elementi utili e formula una proposta motivata senza partecipare alla deliberazione finale.

4. Gli addebiti sono comunicati per iscritto al Socio, al quale sono assegnati venti giorni lavorativi per presentare memorie e documenti o chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di una persona di fiducia.

5. I componenti del Comitato Direttivo osservano riservatezza, imparzialità e obbligo di astensione in caso di interesse personale, coinvolgimento nei fatti, presentazione della segnalazione o partecipazione all'istruttoria. La decisione di archiviazione o di applicazione della sanzione è motivata, proporzionata e comunicata per iscritto all'interessato.

6. Resta fermo il ricorso al Collegio dei Probiviri nei casi e secondo i termini previsti dall'articolo 11 dello Statuto. In caso di urgenza e di rischio concreto per utenti o terzi, il Comitato Direttivo può adottare una sospensione cautelare temporanea, assicurando il successivo contraddittorio.

Art. 10 – Approvazione e pubblicazione

1. Il presente Codice è adottato dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera o), ed è pubblicato sul sito istituzionale di ASSO DPO.

2. Le successive modifiche e integrazioni sono deliberate dal Comitato Direttivo e pubblicate sul sito istituzionale dell'Associazione.

Data di approvazione: 09 luglio 2026